



COMUNE DI CILAVEGNA

**REGOLAMENTO
PER LA DEFINIZIONE
AGEVOLATA DELLE ENTRATE
COMUNALI EXTRATRIBUTARIE
NON RISCOSSE A SEGUITO
DELLA NOTIFICAZIONE DI
INGIUNZIONI DI PAGAMENTO**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 26.01.2017 –
Delibera dichiarata Immediatamente Esequibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/00) –
Esecutiva per decorrenza dei termini, D.Lgs. 267/00, il 5.03.2017.

Art.1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n°. 446, ed in attuazione dell'art. 6-ter del D.L. 22/10/2016, n°. 193, convertito, con modificazioni, dalla L. 1/12/2016, n°. 225, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali extratributarie non riscosse a seguito della notificazione di ingiunzioni di pagamento di cui al R.D. 14/4/1910, n°. 639.
2. Ai fini del presente Regolamento, per "COMUNE" si intende il **SERVIZIO POLIZIA LOCALE**.

Art. 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. Per entrate comunali extratributarie di cui all'art. 1, c. 1, del presente Regolamento si intendono, in particolare, le sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada, cioè al D.Lgs. 30/4/1992, n°. 285, non riscosse a seguito della notificazione di ingiunzioni di pagamento di cui al R.D. 14/4/1910, n°. 639, negli anni dal 2000 al 2016.
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora e quelli di cui all'art. 27, c. 6, della L. 24/11/1981, n°. 689.

Art. 3 – Istanza di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione agevolata di cui all'art. 2 del presente Regolamento, il debitore presenta al COMUNE apposita istanza entro e non oltre il perentorio termine del 2/5/2017.
2. L'istanza deve contenere la manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata e tutti i dati identificativi del soggetto (cognome, nome o ragione sociale, data e luogo di nascita o di costituzione, residenza, sede legale e domicilio fiscale), i dati identificativi dell'ingiunzione o delle ingiunzioni di pagamento oggetto dell'istanza e l'eventuale richiesta di rateizzazione dell'importo dovuto, secondo quanto previsto dal successivo art. 4. Nell'istanza il debitore indica altresì l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza, assumendo l'impegno a rinunciare a tali giudizi medesimi, a non attivarne di nuovi o ad accettare la rinuncia, con compensazione delle spese di lite.
3. Il COMUNE mette a disposizione sul proprio sito istituzionale apposita modulistica nel termine di 15 giorni dall'approvazione del presente Regolamento.

Art. 4 – Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata

1. Il COMUNE comunica entro il 30/6/2017 ai debitori l'accoglimento od il rigetto dell'istanza, motivando tale eventuale rigetto stesso.
2. Entro il medesimo termine di cui al c. 1 il COMUNE, in caso di accoglimento dell'istanza, comunica ai debitori l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione e le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate ed il giorno ed il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:
 - a) per importi complessivi fino ad € 250,00: versamento unico entro il perentorio termine del 31/7/2017;
 - b) per importi complessivi fino ad € 500,00: versamento in due rate di pari importo entro il perentorio termine del 31/7/2017 e del 30/4/2018;
 - c) per importi complessivi fino ad € 750,00: versamento in tre rate di pari importo entro il perentorio termine del 31/7/2017, del 30/11/2017 e del 30/4/2018;

d) per importi complessivi superiori ad € 750,00: versamento in quattro rate di pari importo entro il perentorio termine del 31/7/2017, del 30/11/2017, del 30/4/2018 e del 30/9/2018.

3. Il COMUNE potrà concedere rateizzazioni in un numero di rate maggiori e per importi minori rispetto agli importi minimi di cui sopra, fermi restando il numero massimo di quattro rate ed i relativi termini di scadenza.
4. Il pagamento della prima od unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto della definizione agevolata stessa, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata.
5. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso nell'ingiunzione di pagamento.

Art. 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. L'adesione alla definizione agevolata di cui al presente Regolamento può essere esercitata anche dai debitori, che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazioni emessi dal COMUNE, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento di cui all'art. 2, c. 1, del presente Regolamento, purchè, rispetto ai piani rateali in essere, risultino adempiti i versamenti con scadenza dall'1/12/2016 al 31/1/2017. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'art. 2 del presente Regolamento, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.
2. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'art. 3, c. 1, del presente Regolamento sono sospesi, per i debiti oggetto dell'istanza di adesione alla definizione agevolata e fino alla scadenza della prima od unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni medesime in scadenza in data successiva al 31/1/2017.

Art. 6 – Mancato, insufficiente o tardivo pagamento

1. Nel caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento dell'unica rata, ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Art. 7 – Procedure cautelative ed esecutive in corso

1. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'art. 3, c. 1, del presente Regolamento sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza stessa.
2. Il COMUNE, relativamente ai debiti definibili, non può avviare nuove azioni esecutive, ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi ed ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione dell'istanza di cui all'art. 3, c. 1, del presente Regolamento e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo, ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.